

**C O M U N E   D I   B O R U T T A   ( S S )**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC)**

## CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

### Articolo 1 - Ambito di applicazione

L'imposta unica comunale, di seguito denominata **IUC**, istituita ai sensi dell'art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147-legge di stabilità 2014 ) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'**imposta municipale propria (IMU)** di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
2. del **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** riferito ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### Articolo 2 - Determinazione aliquote e tariffe

Per ciascun anno di imposta il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le tariffe e le riduzioni di cui al presente regolamento.

In caso di mancata approvazione si intendono confermate le aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente.

### Articolo 3 - Versamenti

Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo diverse decisioni del Governo. E' consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

L'importo minimo del versamento IMU è fissato in € 12,00. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Il versamento della TARI è effettuato in tre rate con scadenza 31 ottobre, 30 novembre e 15 dicembre

### Articolo 4 - Dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree

assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione degli immobili e il numero dell'interno ove esistente.

#### **Articolo 5 - Riscossione**

La IUC è applicata e riscossa dal Comune, come previsto dal comma 690 art. 1 L. n. 147/2013.

#### **Articolo 6 - Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

### **CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

#### **Articolo 7 - Ambito di applicazione**

**Il presente capo disciplina l'imposta municipale propria (IMU)** di cui agli articoli 8, e 9 del decreto legislativo n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Nonché le modifiche introdotte dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016).

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura.

I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di BORUTTA è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Articolo 8 - Equiparazione abitazione principale**

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (ai sensi del D.Lgs. n° 47/2014 convertito in L. n° 80/2014).

### **Articolo 9 - Riduzione TASI e IMU immobili in comodato**

Il beneficio, **consiste nella riduzione del 50% della base imponibile IMU**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, per beneficiare della riduzione, il requisito di base è che l'immobile venga dato in comodato a parenti di primo grado, i quali devono a loro volta utilizzarlo come abitazione principale.

I parenti considerati di primo grado sono soltanto genitori e figli; il contratto, invece, va registrato e il comodante (ossia il proprietario dell'abitazione) deve risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui si trova l'immobile in comodato.

Il Comodante può possedere in Italia, oltre all'immobile dato in comodato, soltanto un altro immobile, e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario e comunque deve essere ubicata nello stesso Comune di quella concessa in comodato.

Il soggetto passivo deve attestare i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23

Casi di non applicabilità della riduzione:

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

### **Articolo 10 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari per le quali sussista una oggettiva situazione di pericolo alla salute o all'incolumità fisica delle persone non dipendente dalla volontà del soggetto passivo.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.  
Per l'accertamento dell'inagibilità e inabitabilità si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011.

### **CAPO III - DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

#### **Articolo 11 - Istituzione della Tassa sui rifiuti**

**Il presente capo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI)** di cui all'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni di legge.

Ai fini della definizione dei criteri per l'individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attività si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.

#### **Articolo 12 - Utenze domestiche**

Il numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa per le utenze domestiche, è individuato nel numero risultante dagli elenchi dell'anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi:

- congiunto anziano collocato in casa di riposo;
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi.

Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio altri familiari o collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se condotte da persona fisica. I medesimi locali, se condotti da soggetti diversi da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi ed esibire il contratto regolarmente registrato.

In tutti i casi l'onere della prova è in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### **Articolo 13 - Utenze non domestiche**

Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell'applicazione della tariffa la categoria di attività che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza è unica anche qualora le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività presentino diverse destinazioni d'uso (vendita, uffici, magazzino, etc. ..) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.

### **Articolo 14 - Riduzioni**

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;
- d) per tutte le attività commerciali è prevista una riduzione del 70% ;

### **Articolo 15 - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: non sono soggetti al tributo le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o palesemente escluse dall'uso; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

### **Articolo 16 - Cessazione utenza**

Il tributo è cessato esclusivamente in presenza di prove documentali a carico del denunciante da allegare alla denuncia di cessazione. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso

dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

### **Articolo 17 - Tributo giornaliero**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Il pagamento del tributo giornaliero per le occupazioni occasionali, come a titolo di esempio eventi culturali, manifestazione, circo, luna-park etc. deve essere effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico. L'importo di quanto dovuto, determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento sulla base della categoria di appartenenza, deve essere esclusivamente versato al Comune su apposito conto corrente predisposto dall'Ente.

## **CAPO IV - DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

### **Articolo 18 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'applicazione del **tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

### **Articolo 19 - Servizi indivisibili**

I servizi indivisibili resi dal Comune di Burutta sono i seguenti:

illuminazione pubblica  
ambiente, parchi e verde  
urbanistica e gestione del territorio  
viabilità e mobilità  
protezione civile

polizia locale, demografico, elettorale e statistico.

### **Articolo 20 - Presupposto impositivo**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

### **Articolo 21 - Base imponibile e aliquote**

La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

**Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede annualmente alla determinazione delle aliquote TASI, nel rispetto della normativa vigente.**

## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 22 - Contenzioso**

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **Articolo 23 - Norma transitoria ed efficacia**

Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2017.



Riepilogo scadenze versamenti I.U.C.

<i>IMU</i>	<i>TASI</i>	<i>TARI</i>
16 giugno agosto	—	31 ottobre
16 dicembre	—	30 novembre 15 dicembre